

AZIENDA SPECIALE MESSINA SOCIAL CITY
Cap 98122 - Piazza Unione Europea n.1 (ME)
C.F. 03542680834

Tel. e fax 0909488007
e-mail: lestateaddosso@messinasocialcity.it pec:
messinasocialcity@pec.it

AVVISO PUBBLICO
PROGETTO "ESTATE ADDOSSO 3.0"
ME 4.4.8.1.B
CUP F46F24000210006

CONSIDERATO CHE:

- Che con Decisione di Esecuzione della Commissione EU del 16.02.2022 C(2022) 9773 è stato approvato il "Programma Nazionale Metro Plus e città medie Sud 2021-2027" ritenendolo conforme al regolamento (UE) 2021/1060 e ai regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, coerente con l'accordo di partenariato dell'Italia;
- Che con Deliberazione di G.C n. 555 del 07/11/2024 è stato approvato il Piano Operativo PN Metro PLUS e città medie sud 2021-2027 vers. 2.0, che individua le operazioni da realizzare nella Priorità 4 del Piano sulla dotazione finanziaria di spettanza di questo OI;
- Che nel Piano Operativo PN Metro PLUS vers. 2.0 è inserito il progetto individuato con il codice ME4.4.8.1.b denominato "Estate Addosso 3.0";
- Che con D.D. n.2778 del 31.03.2025 il progetto ME 4.4.8.1.b denominato "Estate addosso 3.0" è stato ammesso a finanziamento.

PREMESSO CHE

- Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69/C del 21.11.2018, il Comune di Messina ha costituito, l'Azienda Speciale a partecipazione interamente comunale denominata "Messina Social City", con sede presso il Palazzo Comunale, per il quale è stata richiesta iscrizione al Registro Anac con prot. n.68138 del 2-9-2019, approvandone contestualmente lo Statuto Societario dell'Azienda Speciale denominata "Messina Social City",
- il citato Statuto prevede tra gli scopi sociali quello "di provvedere alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali, attraverso la gestione dei servizi comunali del settore socio-assistenziale e socio-educativo, conferiti in gestione dal Comune di Messina";
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70/C del 21.11.2018 è stato approvato lo schema di Contratto di Servizio, successivamente modificato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 182 del 25-7-2019, con la quale sono state inserite all'art. 2, tra le "Prestazioni dell'Azienda", anche: "Ulteriori servizi e/o finanziati dall'U.E. dallo Stato o dalla Regione nell'ambito dei settori di intervento socio-assistenziale, socio-educativo e di supporto familiare", dando così specifico indirizzo in merito alla possibilità per il Comune di affidare a tale Azienda la gestione dei servizi, nei settori di competenza,

quando si attinga a finanziamenti esterni e comunitari;

- Il nuovo contratto di servizio tra il Comune di Messina e l'Azienda Speciale Messina Social City approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 342/c del 09/08/2022 all'art. 2 comma 3, si riserva di affidare ulteriori servizi o progetti nell'ambito dei settori d'intervento socio assistenziale, socio educativo e di supporto alla famiglia così come descritti all'art.4 dello Statuto dell'Azienda Speciale. Continuando l'Azienda non potrà in ogni caso attivare ulteriori servizi senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- Pertanto, gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione nel Progetto "Estate Addosso 3.0", si armonizzano perfettamente con gli obblighi e finalità della suddetta Azienda;
- il Comune di Messina esercita sull'Azienda Messina Social City compiti di programmazione e d'indirizzo in via permanente nonché il controllo concomitante;
- l'art. 16 comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, dispone che "Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto, solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge...";
- la Messina Social City, che si configura come un'Azienda Speciale ex articoli 112 e 114 d.lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali), risponde altresì ai requisiti previsti dal combinato disposto degli articoli 5 e 192 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con la Determina n. 3472 del 22/04/2025 il Dirigente del Dipartimento Servizi alle Imprese e alle Persone ha affidato all'Azienda Speciale Messina Social City lo svolgimento del servizio relativo all'intervento PN METRO PLUS ME 4.4.8.1.b denominato "ESTATE ADDOSSO 3.0" CUP F46F24000210006.

ART. 1 - FINALITÀ DELL'INTERVENTO

- 1) La Borsa d'Inclusione Sociale (di seguito denominata B.I.S.), con riferimento alla legge 196/97, al D. Lgs. 297/02, al D. Lgs. 280/97 tit. II, art. 5 e della legge 328/2000, ha l'obiettivo di consentire al beneficiario di realizzare un percorso atto a favorire l'autostima, l'apprendimento di nuove specifiche competenze lavorative e un'autonomia personale ed economica. Obiettivo principale è giungere a una conformità di base rispetto ai destinatari delle Borse d'Inclusione Sociale del progetto con le iniziative promosse dai Servizi Sociali, sia strutturando la propria progettualità di settore che prevedendo contemporaneamente l'attivazione di percorsi differenziati e per obiettivo.
- 2) I potenziali beneficiari che rientrano nel target del progetto "Estate Addosso 3.0", sono i giovani, appartenenti a fasce deboli e/o svantaggiati il cui disagio sociale si è acuito con l'emergenza socio sanitaria da Covid 19.
- 3) Il progetto, affidato all'Azienda Speciale Messina Social City (di seguito denominato Soggetto Gestore), prevede l'attivazione di uno Sportello Informativo e di Orientamento per la verifica della documentazione amministrativa attestante le autodichiarazioni, per effettuare incontro domanda/offerta, attività di orientamento e comprende una equipe multidisciplinare e un

coordinatore che rappresenta il soggetto referente al quale convogliare le segnalazioni per l'attivazione, sospensione e modifica delle B.I.S.

ART. 2 - BENEFICIARI E REQUISITI PER L'ACCESSO ALLE BORSE D'INCLUSIONE SOCIALE

Con il progetto "Estate Addosso 3.0", annualità 2026, saranno selezionati n. 1.000 giovani (denominati Beneficiari) in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda fino ad esaurimento delle risorse assegnate:

- di età compresa tra i 16 e i 25 anni;
- residenza nel Comune di Messina;
- disoccupati o inoccupati da almeno un anno al momento della presentazione della domanda;

L'aspirante beneficiario dovrà presentare ISEE ORDINARIO in corso di validità o in alternativa ISEE corrente in corso di validità del nucleo familiare del richiedente.

Dopo la verifica dei requisiti di accesso richiesti dal presente avviso, verrà formulata una graduatoria sulla base dei criteri di valutazione delle domande.

I criteri di selezione per la graduatoria con i relativi indicatori di punteggio sono visionabili sul sito www.messinasocialcity.it e sul sito del Comune www.comune.messina.it

La graduatoria seguirà i seguenti criteri:

A - DISAGIO SOCIO FAMILIARE	
Indicatore di riferimento	Punti
<input type="checkbox"/> Componente nucleo familiare in esecuzione penale	+ 2 +1 punto per ogni componente che presenta le stesse condizioni oltre il 1°
<input type="checkbox"/> Minori, componenti il nucleo familiare, sottoposti a provvedimenti dell'A.G.	+ 3 +1 punto per ogni minore presente affidato alle A.G. oltre il 1°
<input type="checkbox"/> Presenza nel nucleo familiare di Persone con disabilità (art.3 legge 104/92)	+ 3 +1 punto per ogni componente presente che presenta le stesse condizioni oltre il 1°

B - SITUAZIONE ECONOMICA FAMILIARE	
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)	
Indicatore di riferimento	Punti
<input type="checkbox"/> Euro 0.00	12
<input type="checkbox"/> Euro da 0.01 a 1.000,00	10
<input type="checkbox"/> Euro da 1.000,01 a 2.000,00	8
<input type="checkbox"/> Euro da 2.000,01 a 4.000,00	6

<input type="checkbox"/> Euro da 4.000,01 a 6.000,00	4
<input type="checkbox"/> Euro da 6.000,01 a 8.000,00	2
<input type="checkbox"/> Euro da 8.000,01 a 9.360,00	1
<input type="checkbox"/> Sopra Euro 9.360,00	0

Indicatore di riferimento	Punti
Richiedente unico componente familiare	+ 1
<input type="checkbox"/> Nucleo familiare fino a 2 componenti	+ 2
<input type="checkbox"/> Nucleo familiare fino a 4 componenti	+ 3
<input type="checkbox"/> Nucleo familiare fino a 6 componenti	+ 4
<input type="checkbox"/> Nucleo familiare oltre 6 componenti	+ 5

<input type="checkbox"/> Nucleo familiare con studenti	+2 +1 punti per ogni altro minore oltre il primo
C - SITUAZIONE ABITATIVA	
Indicatore di riferimento	
Residente in ambiti di risanamento	+ 4

A parità di punteggio viene data priorità al candidato con minore anzianità anagrafica.

ART. 3 - ATTIVITÀ

I soggetti selezionati saranno impiegati per un periodo determinato di 2 mesi, anche non continuativi, per 25 ore settimanali, distribuite su 5 (cinque) giorni settimanali, compresi domenica e festivi, nelle seguenti aree di attività:

- Manutenzione del verde
- Trasporto di persone con veicolo leggero
- Informazione, promozione ambientale e del territorio
- Gestione dell'immagine, promozione e servizi turistici e del tempo libero
- Servizi di portineria, custodia e vigilanza
- Animazione sociale, socio-culturale e ricreativa
- Assistenza alle strutture educative
- Collaborazione ai servizi di cucina, sala e bar
- Attività amministrativa, compresa segreteria e archivio
- Attività inserimento dati e transizione digitale
- Tutela ambientale e del verde, pulizia della spiaggia, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente
- Servizi di distribuzione commerciale
- Settore benessere
- Filiera agroalimentare

ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DEI BENEFICIARI

La domanda potrà essere presentata dalle ore 09.00 del 02 febbraio 2026 alle ore 18.00 del 27 febbraio 2026 al seguente link: <https://selezioni.messinasocialcity.it>

Per accedere alla piattaforma è necessario essere provvisti di SPID o carta di identità elettronica (CIE).

L'Azienda si riserva, se ne ricorrono le condizioni, di prorogare la data di scadenza ed accogliere ulteriori istanze fino al raggiungimento del numero delle B.I.S. previste.

L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE È RISERVATA AD UN SOLO COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE

ART. 5 - ENTITÀ, DURATA E TIPO DELL'INTERVENTO

- 1) Per la B.I.S. è prevista una indennità mensile di € 600,00. La B.I.S. ha una durata di 2 mesi, anche non continuativi, con un impiego settimanale di max 25 ore presso gli enti pubblici e/o le aziende pubblico/private aderenti all'iniziativa denominate Soggetti Ospitanti e i servizi socio-educativi e di supporto alla famiglia dell'Azienda Speciale; per ogni borsista, il Soggetto Gestore provvederà all'attivazione della posizione INAIL, della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, alla visita medica preventiva, alla formazione in materia di sicurezza del lavoro, tutoraggio e verifiche intermedie.

Tutti i costi sopra riportati devono intendersi al lordo. La B.I.S. non costituisce rapporto di lavoro dipendente.

- 2) Il Soggetto Ospitante procederà a predisporre una relazione finale sul progetto svolto dal Beneficiario, corredata di documentazione sulle attività realizzate a fronte dell'indennità massima stabilita (Registro presenze mensile, Certificato regolare esecuzione, eventuali documenti inerenti presenza o assenza). Sarà pertanto corrisposto l'importo sulla base delle attività dichiarate nella relazione, eventualmente ridotto in ragione delle ore effettivamente svolte dal beneficiario e delle attività realizzate.
- 3) Il valore economico della B.I.S. è destinato a coprire interamente i costi dell'attività; è corrisposto dal Soggetto Gestore e rapportato alla frequenza del Beneficiario, pari ad un massimo di € 600,00 lordi, a fronte di una partecipazione alle attività progettuali pari ad almeno il 75% del monte ore totale in ragione di massimo due mesi anche non continuativi e/o frazione, superiore ad almeno 15 giorni di effettiva presenza.
- 4) Il periodo di attività svolto e indennizzato con la B.I.S. non costituisce rapporto di lavoro per il Soggetto Gestore, Soggetto Ospitante né per il Beneficiario, che conserva lo status di disoccupato/inoccupato. La B.I.S. assume una valenza di riconoscimento e valorizzazione dell'esperienza, nonché il significato di un sostegno al reddito.
- 5) Al fine di concorrere alla realizzazione dei principi di trasparenza e legalità il Soggetto Gestore effettuerà tutti i pagamenti riferiti al progetto assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari.
- 6) A conclusione delle attività si procederà ad una verifica del raggiungimento della soglia effettiva del 75% del periodo effettivamente svolto e si provvederà entro 90 giorni alla corresponsione dell'indennità.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

- 1) Il Beneficiario non deve avere rapporto di parentela con il soggetto ospitante, secondo la definizione dell'art. 230 bis c.c., terzo comma, come introdotto dalla Legge n. 151/75 sulla Riforma del diritto di famiglia. *(Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo)*
Il Beneficiario ha l'obbligo di accettare la decisione insindacabile del Soggetto Gestore riguardo l'assegnazione delle attività, la distribuzione oraria e il luogo di realizzazione del progetto.
- 2) La rinuncia del candidato ad una proposta di inserimento inclusivo comporterà l'esclusione dall'elenco dei Beneficiari del progetto ed il conseguente scorrimento della graduatoria per l'assegnazione del beneficio.
- 3) Il Beneficiario è tenuto a:
 - a. Accettare le condizioni di partecipazione previste dall'Avviso;
 - b. Collaborare nella definizione del progetto di inclusione;
 - c. Assicurare una presenza effettiva pari al 75% sull'intero periodo B.I.S.

- d. Svolgere le attività dal progetto di inclusione, seguendo le indicazioni dei tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente del soggetto ospitante;
- e. Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- f. Firmare quotidianamente il registro di presenza per le ore di effettiva presenza;
- g. Conformarsi ai regolamenti interni ed alle disposizioni del progetto individuale concordato con il Soggetto Ospitante ed il Soggetto Gestore in particolar modo in ordine agli orari e alle modalità di accesso agli uffici, alla segretezza delle informazioni acquisite in ordine ai prodotti ed ai processi di lavoro;
- h. Mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del B.I.S., per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi ed ai processi produttivi acquisiti nel corso del periodo di attività prestata;
- i. Rendersi disponibile per le verifiche in itinere in ordine alle modalità di svolgimento delle attività.

ART. 7 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA

- 1) Le procedure di selezione saranno espletate mediante piattaforma informatica e riscontro documentale delle istanze.
- 2) In caso di non accettazione della borsa da parte degli aspiranti, utilmente collocati nella graduatoria, si procederà allo scorrimento della stessa.
- 3) La graduatoria avrà la durata sino al 31/12/2026 e potrà essere utilizzata anche in caso di reperimento di ulteriori risorse da dedicare a tale finalità.
- 4) La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente avviso.
- 5) Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria i candidati che hanno interesse possono chiedere il riesame e/o la revisione del punteggio, con istanza motivata indirizzata alla Direzione dell'Azienda. L'eventuale accoglimento dell'Istanza determinerà la revisione della graduatoria che sarà pubblicata sul sito web dell'Azienda, con valore di notifica.

ART. 8 - MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ

- 1) Al termine dell'istruttoria di ammissibilità, saranno disposte sia l'ammissione che l'esclusione delle domande ritenute inammissibili.

Sono motivi di inammissibilità:

- Istanza inoltrata con modalità diverse da quelle previste nell'Avviso;
- Carenza documentale;
- Mancanza dei requisiti richiesti;
- Mancanza del documento di riconoscimento dei sottoscrittori in corso di validità, o munito della dichiarazione prevista dall'art. 45 comma 3 del DPR n. 445/2000.

Si precisa che saranno escluse anche le domande per le quali si riscontri, nel corso dell'attività istruttoria, la difformità delle dichiarazioni rese dall'istante rispetto alle disposizioni previste nel presente Avviso pubblico.

In caso di incompletezza di natura formale e non sostanziale di una domanda regolarmente presentata, la struttura può richiedere l'integrazione della domanda, ai fini dell'ammissibilità o ammetterla con riserva d'integrazione.

ART. 9 - SOGGETTI OSPITANTI

1) Per Soggetto Ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale vengono realizzate le attività progettuali. Il Soggetto Ospitante deve essere:

- iscritto al Repertorio economico amministrativo (REA);
- in regola rispetto agli obblighi di pagamento dei contributi assicurativi-previdenziali (DURC);
- in possesso di tutti requisiti di ordine generale di cui dell'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici);
- in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche;
- con sede operativa presso la quale si svolgerà l'attività prevista dalla B.I.S. nel territorio regionale.

2) Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle di tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo i casi in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può aderire al progetto.

3) Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile aderire al progetto se il soggetto ospitante prevede nella convenzione con il Soggetto Gestore attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché:

- licenziamento per il superamento del periodo di comporta;
- licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- licenziamento per fine appalto;
- risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

- 4) L'Azienda Speciale potrà valutare, a seguito del bilancio delle competenze, l'inserimento dei beneficiari presso i propri servizi aziendali a finalità socio- educativa e di supporto alla famiglia.

ART. 10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

La domanda da parte degli Enti ospitanti potrà essere presentata dalle ore 09.00 del 02 febbraio 2026 alle ore 18.00 del 27 febbraio 2026 registrandosi al seguente link: <https://selezioni.messinasocialcity.it>

Per accedere alla piattaforma è necessario essere provvisti di SPID.

Art. 11 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ DEI SOGGETTI INTERESSATI E DI ASSEGNAZIONE DEI BENEFICIARI

- 1) L'idoneità dei soggetti ammessi a selezione sarà valutata dagli incaricati dal Soggetto Gestore.
- 2) Successivamente alla fase di verifica dell'ammissibilità a selezione, finalizzata a verificare la completezza e la regolarità della Manifestazione di interesse e della relativa documentazione prevista a corredo ed il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'Avviso, verrà redatto l'Elenco stilato secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande, il quale conterrà i nominativi dei Soggetti Ospitanti ritenuti idonei ad ospitare i soggetti assegnatari delle B.I.S.
- 3) Il Soggetto Gestore andrà ad operare, quindi, il matching tra i soggetti ospitanti ed i beneficiari del Progetto opportunamente selezionati dagli incaricati dell'Azienda Speciale operante nell'ambito dello Sportello Informativo e di Orientamento di cui all'art. 1 del presente avviso, previo colloquio motivazionale e di orientamento e sulla base delle esperienze e conoscenze.

Art. 12 - CONVENZIONE OPERATIVA

- 1) I Soggetti Ospitanti individuati tramite Manifestazione di Interesse, prima di avviare qualsiasi attività sono tenuti a formalizzare i rapporti con il Soggetto Gestore del medesimo Avviso tramite la sottoscrizione di una Convenzione Operativa, che disciplina i rapporti tra le Parti.

- 2) La Convenzione Operativa è il documento in cui viene formalizzato il rapporto tra Azienda Speciale Messina Social City e il soggetto ospitante. In essa vengono definiti gli impegni, gli obblighi e le responsabilità delle due parti contraenti in relazione alle attività e rappresenta il documento nel quale vengono descritti i contenuti e gli obiettivi di inclusione sociale. Viene elaborata dal Soggetto Gestore in collaborazione con il Soggetto Ospitante e deve essere sottoscritta dalle tre parti coinvolte: Soggetto Gestore, Soggetto Ospitante e Beneficiario. Alla convenzione, che può riguardare più Beneficiari delle B.I.S dovrà essere allegato un progetto individuale per ciascun Beneficiario.
- 3) La Convenzione Operativa disciplina i reciproci impegni e le modalità di attuazione degli interventi, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento; la stipula della medesima dovrà avvenire prima dell'avvio di ogni attività, pena il mancato riconoscimento dei rimborsi.
- 4) Il Soggetto Gestore assume le connesse funzioni di direzione e coordinamento operativo della attività progettuali unitamente alla responsabilità della rendicontazione impegnandosi ad esercitare il suddetto ruolo in conformità con le previsioni del progetto e delle disposizioni della Delibera di Giunta n. 555 del 07.11.2024 e con Determina Dirigenziale n. 3472 del 22/04/2025
- 5) La Convenzione Operativa disciplina le modalità di gestione e rendicontazione contabile delle attività e delle spese previste dal progetto esecutivo impegnando tutti i soggetti firmatari a svolgere tali attività, ciascuno per quanto di competenza, nel rispetto della normativa inerente alla gestione e rendicontazione individuata nei sopracitati provvedimenti obbligandoli in particolare a:
 - conservare la documentazione giustificativa delle attività realizzate e delle relative spese in originale e secondo le modalità previste dal Regolamento UE n. 1303/2013, rendendola immediatamente disponibile per le verifiche delle Autorità competenti, e comunque su richiesta del Soggetto Gestore per le attività di gestione, verifica e rendicontazione a proprio carico;
 - operare per la realizzazione degli obiettivi progettuali condivisi nel rispetto del principio del *value for money* e della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di gestione, rendicontazione e ammissibilità delle spese sostenute dai fondi SIE;
 - utilizzare il logo identificativo del Progetto "Estate Addosso 3.0" programma "PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027 PROGETTO ME 4.4.8.1.b CUP F46F24000210006 che sarà fornito dal Soggetto Gestore per ogni certificazione, attestazione o operazione di comunicazione esterna inerente alle attività oggetto di co-progettazione al fine di dare il dovuto risalto alla relativa fonte di finanziamento;

- rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dal reg. UE 1303/2013, allegato XII. "2.2 responsabilità dei beneficiari", regolamento di esecuzione 821/2014 e dal piano di comunicazione, comprensivo di cronoprogramma attuato relativo a tutte le attività previste adottato dall'Azienda Speciale Messina Social City.

Art. 13 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI OSPITANTI

- 1) Ai fini del corretto svolgimento delle azioni disciplinate dal presente avviso, sono identificati degli obblighi specifici a cui devono attenersi i soggetti ospitanti:
 - stipulare la Convenzione Operativa e definire il progetto di inclusione, in collaborazione con il Soggetto Gestore;
 - designare un referente con funzioni di affiancamento al beneficiario sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto individuale;
 - vidimare il Registro Presenze del beneficiario, in collaborazione con il Soggetto Gestore;
 - assicurare la realizzazione del percorso di inclusione secondo quanto previsto dal progetto individuale;
 - valutare l'esperienza svolta ai fini della redazione del bilancio delle competenze;
 - mettere a disposizione del beneficiario tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
 - assicurare al beneficiario, nella fase di avvio del percorso, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventualmente, se prevista, garantire la sorveglianza sanitaria;
 - garantire ai partecipanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia; in caso di incidente durante lo svolgimento delle attività, il soggetto ospitante è tenuto a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al Soggetto Gestore.
- 2) Atteso che la Borsa d'Inclusione Sociale non costituisce rapporto di lavoro subordinato, si precisa comunque che l'impegno dei beneficiari dovrà essere articolato sulla base dell'orario di lavoro vigente nella struttura ospitante. La durata e l'articolazione dell'orario devono essere indicate nel progetto di inclusione e sono definite in coerenza con gli obiettivi del percorso; in ogni caso, non si potrà superare le 25 ore settimanali.
- 3) I Soggetti Ospitanti, per l'attuazione della misura, non dovranno sostenere alcun tipo di costo; tutte le spese (indennità, polizze RC civile e INAIL, eventuali visite mediche) saranno

a carico del progetto e quindi corrisposte dal Soggetto Gestore.

- 4) Al Soggetto Ospitante, che attraverso il proprio Referente Aziendale, seguirà il beneficiario della Borsa d'Inclusione Sociale, durante tutto il percorso inclusivo, verrà erogato un gettone di "prezialità", quale rimborso per l'attività di tutorship pari ad un massimo di € 150,00 mensili.

ART. 14 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

- 1) Il Soggetto Gestore attraverso Sportello Informativo e di Orientamento ed i referenti dei Soggetti Ospitanti valuteranno le reali condizioni del Beneficiario, il grado di apprezzamento, il coinvolgimento, l'apporto dello stesso nella realizzazione del progetto, le variazioni in itinere ed ogni risvolto socio-psicologico.
- 2) Il report di valutazione sarà condiviso con il beneficiario come base dello svolgimento completo del più ampio progetto d'intervento globale.

ART. 15 - GUIDA DI AUTOMEZZI

- 1) Il Beneficiario, previo accordo con il Soggetto Ospitante, è autorizzato a utilizzare, qualora il progetto lo richiedesse, gli automezzi a disposizione dell'ente stesso.
 - a) Nell'uso di tali mezzi l'assegnatario/a dovrà osservare prudenza e il totale rispetto delle norme del Codice della Strada. Eventuali contravvenzioni elevate durante l'utilizzo dell'automezzo saranno a carico dell'assegnatario/a.
 - b) La copertura assicurativa dei rischi connessi alla guida dell'automezzo (infortuni del conducente e responsabilità civile verso terzi) è a carico del Soggetto Ospitante.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI PERMESSI

I permessi al beneficiario, accordati dal Soggetto Ospitante, sono da recuperare in tempie modi concordati con il Soggetto Gestore e comunque entro la data di scadenza fissata.

ART. 17 - ESCLUSIONE O RITIRO DEL BENEFICIARIO DAL PROGETTO

- 1) Il Soggetto Ospitante si impegna a far svolgere al Beneficiario esclusivamente le attività previste dal progetto di inclusione sociale. In caso di comportamenti giudicati non idonei con le finalità del progetto, è facoltà del Soggetto Gestore su richiesta motivata dell'Ente Ospitante, di escludere dal progetto l'assegnatario/a. La comunicazione dell'esclusione

avverrà a mezzo lettera raccomandata da parte del Soggetto Ospitante dopo accordi con il Soggetto Gestore.

- 2) Il beneficiario/a che intende recedere prima della scadenza dal progetto deve farlo comunicando al Soggetto Gestore e al Soggetto Ospitante tale intenzione con comunicazione scritta.
- 3) L'esclusione del beneficiario da parte del Soggetto Gestore o il ritiro da parte del Beneficiario comportano la revoca di tutti i benefici connessi allo svolgimento del progetto.
- 4) È facoltà del Soggetto Gestore concludere anticipatamente il progetto in caso di mancato rispetto da parte del Soggetto Ospitante degli impegni connessi alla realizzazione dello stesso.
- 5) Non sarà possibile procedere alla stipula della Convenzione Operativa qualora venga accertato un rapporto di parentela e/o affinità tra il Soggetto Ospitante ed il Beneficiario della B.I.S.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e come modificato e integrato dal D.lgs 101/2018 e delle prescrizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016, tutti i dati personali forniti o acquisiti dall'Azienda Speciale Messina Social City, saranno finalizzati unicamente all'espletamento delle attività relative alla presente manifestazione d'interesse, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Speciale Messina Social City.

Ai partecipanti della presente procedura, è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all'Azienda Speciale Messina Social City. Con la presentazione della dichiarazione di adesione il partecipante dichiara di aver ricevuto la presente informativa autorizzando nel contempo l'Azienda Speciale Messina Social City al trattamento dei dati personali.

Art. 19 - RINVII E RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1) Per le finalità gli effetti di cui al presente Avviso, costituiscono riferimenti normativi fondamentali:

- Linee Guida per la predisposizione e attuazione dei Progetti di Presa in carico per il sostegno all'inclusione attiva approvate in Conferenza Unificata Stato-Regioni in data 11/02/2016, Decreto interministeriale del MLPS di concerto con MEF 26-5-2016 istitutivo e disciplinante il SIA, come da ultimo modificato con Decreto interministeriale 16-3-2017 in funzione dell'estensione della platea dei beneficiari della nuova misura di contrasto della povertà e ss.mm.ii..

Vigenti manuali, procedure, linee guida e regolamenti di cui al programma PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE DEL SUD 2021- 2027

- 2) Il presente Avviso è pubblicato in coerenza con le disposizioni legislative nazionali e regionali volte a promuovere il concorso e la partecipazione del privato e delle organizzazioni della società civile alla programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi del sistema di tutela pubblica dei diritti di cittadinanza sociale, con particolare riferimento a quelle sotto indicate:
- a. Artt. 1 c. 5 e 6 c.2 lett. a della L. 328/2000;
 - b. Art. 7 c.1 DPCM 30-03- 2001.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Bardetta, categoria D3, in servizio presso l'Azienda Speciale Messina Social City.

ART. 20 - INFORMAZIONI

Il presente avviso e la relativa modulistica sono reperibili sul sito dell'Azienda Speciale Messina Social City www.messinasocialcity.it e sul sito del Comune di Messina www.comune.messina.it. Ulteriori informazioni possono essere richieste, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30, al numero telefonico 0909488007 e all'indirizzo e-mail lestatedaddosso@messinasocialcity.it

Messina, lì 26/01/2026

Fto
il Direttore Generale
dott. Giuseppe Arpi

Fto
la Presidente
dott.ssa Valeria Asquini